APPROFONDIMENTO CIVILE

Responsabilità sanitaria: Cassazione civile, sent. n. 17881/2024 ribadisce che il lucro cessante deve essere risarcito, in caso di accertata negligenza medica

Data pubblicazione: 18/07/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Con la sentenza n. 17881/2024, la Corte Suprema interviene sulla corretta liquidazione del danno patrimoniale in ambito sanitario

In tema di **responsabilità medica**, il danno patrimoniale subito dal paziente non si esaurisce nel solo danno emergente, ma può includere anche il **lucro cessante**, ovvero il mancato guadagno derivante dalle conseguenze invalidanti di un errore sanitario. Con la **sentenza n. 17881/2024**, la **Corte di Cassazione** ha censurato la decisione della **Corte d'appello** che aveva **negato il risarcimento del lucro cessante sulla base di un ragionamento giuridicamente errato**.

Il principio stabilito dalla Cassazione

Secondo la **Sezione III civile** della Suprema Corte, **il giudice di merito non può escludere il risarcimento del lucro cessante derivante da responsabilità sanitaria con motivazione incongrua o fondata su un errato inquadramento giuridico**.

"La Corte d'appello, in materia di responsabilità sanitaria, non può negare il lucro cessante sulla base di un ragionamento scorretto, inidoneo a escludere il nesso causale tra la condotta sanitaria colposa e la perdita di chance reddituali del danneggiato." (Cass., Sez. III civ., sent. 17881/2024)

Cosa si intende per lucro cessante nella responsabilità sanitaria?

Il **lucro cessante** rappresenta quella componente del **danno patrimoniale futuro** che consiste nel mancato guadagno che il soggetto **avrebbe potuto conseguire** in assenza del fatto illecito. In

ambito medico, si pensi al caso di un paziente che, a causa di una **condotta colposa del sanitario**, subisca una **invalidità permanente** tale da impedirgli di svolgere la propria attività lavorativa o da comprometterne significativamente il reddito.

Il caso concreto: vizio motivazionale e errore di diritto

Nel caso oggetto della pronuncia, la Corte territoriale aveva rigettato la domanda risarcitoria relativa al lucro cessante **senza adeguata valutazione delle risultanze probatorie** e **senza applicare correttamente i criteri di liquidazione del danno patrimoniale**. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso della parte danneggiata, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata **illogica e contraria ai principi di diritto consolidati**.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

- **Art. 1223 c.c.** – Il risarcimento del danno per inadempimento o fatto illecito comprende sia la perdita subita (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante).
- **Art. 2043 c.c.** – Responsabilità extracontrattuale.
- **Cass. civ., Sez. III, n. 28989/2019** – Ha riconosciuto il diritto al risarcimento per perdita della capacità lavorativa specifica.
- **Cass. civ., Sez. III, n. 10424/2021** – Ha precisato che la perdita di chance reddituale costituisce danno patrimoniale risarcibile, anche in ambito sanitario.

Profili applicativi: il ruolo del giudice e la prova del danno

Secondo la giurisprudenza costante, il **lucro cessante va dimostrato con ragionevole certezza**, attraverso l'allegazione:

- della **capacità lavorativa specifica** preesistente all'evento dannoso,
- della **incidenza dell'evento lesivo sulla possibilità di produrre reddito**,
- e della **prognosi economico-funzionale** del soggetto leso.

Il giudice deve quindi motivare in modo **logico e coerente** l'eventuale esclusione di tale voce di danno, senza basarsi su presunzioni generiche o su automatismi giuridici.

Conclusioni

La **sentenza n. 17881/2024** rappresenta un importante richiamo all'**esigenza di tutela piena del danneggiato in ambito sanitario**, imponendo al giudice di merito un **rigoroso rispetto dei principi civilistici sul risarcimento integrale del danno**. Negare il **lucro cessante** in presenza di un danno documentato e causalmente collegato alla condotta medica colposa **costituisce violazione del diritto alla piena riparazione**, con conseguente **vizio della motivazione e cassazione della sentenza**.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati